



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-289-2026 DEL 23/09/2026

L'anno 2026, questo giorno ventitre (23) del mese di settembre alle ore 10:15 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Giuseppina Cruso.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 6 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Assente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Assente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Assente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Assente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue **(deliberazione GC-289-2026)** e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2025 - AGGIORNAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI PARMA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 4645 del 10/09/2026

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2025 - AGGIORNAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI PARMA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;□□

VISTI:

- l'art. 11-bis□ del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale prevede che “gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4” e che gli stessi sono inclusi indipendentemente dalla forma giuridica pubblica o privata e anche se le attività svolte sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo;□

- gli aggiornamenti al principio contabile 4/4 sul bilancio consolidato, DM 30 marzo 2016, DM 11 agosto 2017, DM 29 agosto 2018, DM 1° marzo 2019, DM 1° settembre 2021;□

VISTO l'art. 147-quater c. 4, del D.Lgs n. 267/2000 che prevede che *“i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”*;□□

EVIDENZIATO, pertanto, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/09/2025, è stato approvato il Bilancio consolidato del Comune di Parma al 31/12/2024, i cui enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento erano stati individuati con le deliberazioni di Giunta Comunale n.271 del 06/08/2025 e n.461 del 24/12/2024;

TENUTO CONTO CHE con deliberazioni di Giunta Comunale n. 460 del 24/12/2025 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2025, sono stati individuati i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e i componenti rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Comune di Parma;

DATO ATTO CHE il “Principio contabile applicato al bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011, prevede tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo, l'individuazione di due elenchi distinti, da approvarsi con atto deliberativo della Giunta Comunale, comprendenti:□

1. Gli enti, le aziende e le società che compongono il “Gruppo amministrazione pubblica” evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese, di cui all’Allegato “**A**”;□
2. Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel consolidamento, di cui all’Allegato “**B**”;□

□

□ **PRESO ATTO CHE:** □

- La definizione del “Gruppo Amministrazione Pubblica” fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta;□

- La Corte dei Conti Piemonte, nella deliberazione n. 19/2018/PAR, ha affermato che “l’ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all’origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall’ente”, e da questo “deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento.”;□

RICORDATO CHE, nel rispetto di quanto previsto nel principio contabile relativo al bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al paragrafo 2 “Gruppo Amministrazione Pubblica”, è previsto che i componenti del Gruppo amministrazione si distinguono in:□

1. **Organismi strumentali** dell’amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo.□□

2. **Enti strumentali controllati** dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:□

a. Ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;□

b. Ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;□

c. Esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;□

d. Ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;□

e. Esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante;□

3. **Enti strumentali partecipati** di un’amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;□

4. **Società controllate** dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:□

a. Ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;□

b. *Ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. □ L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante; □*

5. **Società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. □ A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; □

□ □

RILEVATO CHE: □

- Con delibera n. 49 di Consiglio Comunale del 27/04/2022 si è deliberato di promuovere lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società per la trasformazione del territorio (STT) holding S.p.A.;
- Con delibera n. 58 di Consiglio Comunale del 09/09/2024 si è deliberato di promuovere lo scioglimento e la messa in liquidazione di Area Stazione Società per la trasformazione urbana (STU) S.p.A., di cui STT holding S.p.A. detiene l'intero capitale sociale;
- Con il contratto, numero di repertorio n.85827, raccolta n.38550 del 30/04/2025 è stata costituita la fondazione Parma Housing Center;
- Con il contratto , numero di repertorio 87665, raccolta n. 39490 del 10/12/2025 è stata costituita la Fondazione Parma Welcome, la cui gestione è partita dal mese di gennaio 2026;
- Con protocollo della camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Emilia n.147906 del 17/12/2024 è stata disposta la cancellazione della Società Parma Gestione Entrate S.p.a. dalla Camera di Commercio dell'Emilia;
- Con delibera n. 74 di Consiglio Comunale del 24/10/2025 si è deliberato di promuovere l'esercizio di recesso ai sensi dello art.17 dello statuto per quanto concerne Ates Parma. Tale recesso avrà luogo a partire dal 01/01/2026;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- la S.O. gestione Partecipazioni del Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni ha comunicato l'elenco degli organismi partecipati;

- dall'analisi vengono escluse dal GAP i seguenti organismi partecipati:

- AESS - Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile, Lenz Fondazione; Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy in quanto vi è impossibilità di determinare la percentuale di partecipazione dell'Ente;
- Consorzio della bonifica parmense, in quanto il Consorzio è retto da uno statuto approvato dalla Giunta regionale. La Regione nomina tre sindaci o assessori delegati rappresentanti i Comuni ricompresi nel comprensorio". Il procedimento di nomina è avviato dalla Regione. Inoltre, risulta indeterminabile la quota di partecipazione;
- Fondazione Teatro Due in quanto l'ente non ha alcun potere decisionale;

DATO ATTO CHE, alla luce della normativa vigente, si ritiene perciò di individuare quali componenti del gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Parma gli organismi come da **allegato A** alla presente; □

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE ai sensi del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: □

- Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti, le aziende e le società per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono ricompresi in caso di liquidazione;□
- Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;□
- Il gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;□

CONSIDERATO CHE il citato principio contabile concernente il bilancio consolidato prevede che gli enti e le società compresi nel gruppo amministrazione pubblica possano non essere inseriti nell'elenco degli organismi da ricomprendere nel perimetro di consolidamento in caso di:□□

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti per gli enti locali i bilanci che presentano rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, un'incidenza inferiore al 3% per ciascuno dei seguenti parametri:□□□

- totale dell'attivo,□□
- patrimonio netto,□□
- totale dei ricavi caratteristici.□□

b) *Impossibilità*□□ di□□ reperire□□ le□□ informazioni□□ necessarie□□ al□□ consolidamento□□ in□□ tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;□□

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento e pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

DATO ATTO CHE nel caso del Comune di Parma i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale 2025, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 27/04/2026, sono i seguenti:

□ Dati di bilancio	Comune di Parma □	3 % dei valori del Comune □
Totale dell'attivo□	2.514.195.456,38	75.425.863,69
Patrimonio netto□	1.709.498.064,34	51.284.941,93
Totale ricavi caratteristici□	261.574.684,23	7.847.240,53

□

EVIDENZIATO CHE:

- dalla verifica dei parametri di irrilevanza in rapporto al Comune di Parma e in applicazione ai presupposti sopra citati, si è ritenuto di escludere dal perimetro di consolidamento i seguenti enti/società presenti nel Gruppo Amministrazione Pubblica:□□

- **Enti strumentali partecipati:** sono stati esclusi tutti, in quanto il Comune di Parma partecipa a tali enti con ruolo istituzionale, in assenza di poteri di gestione e controllo, assenza di obblighi di ripiano perdite o disavanzi e senza eventuali diritti futuri su quote

patrimoniali, ad eccezione di A.C.E.R.- Azienda Casa Emilia-Romagna e ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;

- **Enti strumentali controllati:** Agenzia Territoriale per l'Energia e la Sostenibilità di Parma (ATES Parma) in quanto si ritiene di non consolidarlo in base al principio dell'irrelevanza;

- **Società partecipate:** è stata esclusa Forma Futuro Soc. Cons. r.l. in quanto società non interamente partecipata dal Comune di Parma che presenta, peraltro, elementi patrimoniali e reddituali al di sotto del 3% in rapporto ai valori dell'ente capogruppo;□□

- In relazione alla particolare strategicità e rilevanza per attività e/o servizi gestiti, l'Ente può includere nel perimetro di consolidamento partecipazioni che in applicazione del criterio dell'irrelevanza avrebbero potuto essere oggetto di esclusione;

- La sommatoria dei soggetti esclusi per irrilevanza non supera il 10% della posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune di Parma;□

EVIDENZIATO INOLTRE CHE si è ritenuto di escludere dal perimetro di consolidamento S.T.T. holding in quanto, alla data di predisposizione del bilancio consolidato, il relativo bilancio d'esercizio non risulta approvato e non è disponibile uno schema;

Infatti, con lettera prot 05/08/2026 n. 0238014.E la società ha comunicato che la sottoposizione all'assemblea sarebbe avvenuta dopo la presentazione del piano di ristrutturazione dei debiti di area stazione;

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che il perimetro di consolidamento, così come risultante dall'**Allegato B** alla presente deliberazione, risulta composto dai seguenti organismi partecipati:□□

1. A.C.E.R.- Azienda Casa Emilia-Romagna di Parma□
2. Ad Personam -Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma□
3. Ade S.p.A.□
4. Ade Servizi S.r.l.□
5. ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;
6. Centro Agroalimentare e Logistica S.r.l. consortile□
7. EmiliAmbiente S.p.A.
8. Fondazione Teatro Regio di Parma□
9. Gruppo TEP□
10. Infomobility S.p.A.□
11. IT.City S.p.A.□
12. Lepida S.c.p.A.□
13. Parma Infrastrutture S.p.A.□
14. Parma Infanzia S.p.A.
15. S.M.T.P. - Società per la mobilità e il trasporto pubblico - S.p.A.□

DATO ATTO CHE:□

- Tali elenchi (allegato A e allegato B) possono essere oggetto di aggiornamento sempre con atto deliberativo della Giunta Comunale come indicato dal principio contabile concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;□

- La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;□

□**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 151, c. 8, del D. Lgs. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;□

CONSIDERATO CHE il principio contabile concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede la comunicazione, agli enti e società rientranti nel perimetro di consolidamento, delle direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato che riguardano:□

- Tempi e modalità di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;□
- Le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato;

RITENUTO, pertanto, di approvare i seguenti documenti:□

- **Gruppo Amministrazione Pubblica (Allegato “A”);**□
- **Perimetro di Consolidamento (Allegato “B”);**

VISTO il Decreto del Sindaco DSINDACO/2026/13_P. G: 0211429.I del 07/07/2026 che conferisce alla dott.ssa Paola Azzoni l'incarico di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione è stata istruita dalla dott.ssa Monica Bottoli, Responsabile del procedimento, nominata dalla dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, con decreto prot. n. 0255418 del 01/09/2026;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;□□

RAVVISATA inoltre la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000 al fine di procedere nei tempi all'approvazione del bilancio consolidato dell'ente;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n.455 del 24/12/2025;

□

DELIBERA□

□

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:□□

1. L'elenco del "Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP", così come individuato nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;□
2. L'elenco del “Perimetro di consolidamento”, così come individuato nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di DARE ATTO CHE:

- Copia del presente provvedimento sarà trasmesso a cura del Settore Risorse Finanziarie agli enti strumentali e alle società ricompresi nell'elenco di cui all'**Allegato B**;□□
- Copia del presente provvedimento sarà trasmesso a cura del Settore Risorse Finanziarie al Collegio dei Revisori dei Conti;□□

- Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata con protocollo n. 0255418 del 01/09/2026 dalla Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie;
- La presente deliberazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n.455 del 24/12/2025;

DI RENDERE la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000 al fine di procedere nei tempi all'approvazione del bilancio consolidato dell'ente.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-289 DEL 23/09/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. ALLEGATO B

Nome file: ALLEGATO B.pdf

2. ALLEGATO A

Nome file: ALLEGATO A.pdf